
Circolare di studio n. 6/2016

Periodo 16-30 Aprile

STUDIO GAETANI

Sommario

Sommario.....	2
Bene a sapersi	3
Comunicazione delle operazioni con Paesi black-list prorogata al 20 settembre 2016.....	3
Nuovi esoneri dall'obbligo di invio dello spesometro relativo all'anno 2015	4
Rateizzazione delle cartelle di pagamento	6
Presentazione della dichiarazione mod. 730 precompilata	7
Versamento somme dovute per le dichiarazioni di successione	9
Indici, dati e schede operative.....	12
Tabella del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010	12
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2016	12
Tassi degli interessi di mora dal 2002 al 30 giugno 2016 per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali	13
Tassazione indiretta del contratto di rent to by.....	14

Bene a sapersi

Comunicazione delle operazioni con Paesi black-list prorogata al 20 settembre 2016

Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, prot. 45144/2016) è stato stabilito che l'invio della comunicazione delle *operazioni con Paesi black-list* per l'anno d'imposta 2015 viene prorogata per l'effettuazione entro il 20 settembre 2016.

La presentazione della "comunicazione", che deve avvenire con cadenza annuale, riguarda i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti Paesi black-list, può risultare posta in essere con invio:

- *diretto del contribuente*, il quale deve avvalersi del servizio telematico Entratel o del servizio telematico Internet (Fisconline);
- *tramite intermediari abilitati*.

In relazione all'adempimento, si ritiene opportuno rammentare che l'Agenzia delle entrate, con la circolare 53/E/2010 e con la risoluzione 121/E/2010, ha puntualizzato che:

- sono esclusi dalla comunicazione i contribuenti minimi e forfetari;
- gli enti non commerciali devono rilevare solamente le operazioni da essi effettuate nell'ambito dell'attività commerciale;
- i soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia (rappresentante fiscale o identificazione diretta) e/o le stabili organizzazioni degli stessi che hanno realizzato operazioni rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato con operatori economici stabiliti in Paesi black-list devono inviare il modello di comunicazione inerenti a tali operazioni;
- costituiscono oggetto dell'adempimento anche le operazioni effettuate:
 - da un soggetto passivo d'imposta italiano nei riguardi del rappresentante fiscale di un operatore economico "stabilito" in un Paese black-list, anche nell'ipotesi in cui il rappresentante del soggetto considerato black-list risulta localizzato in un Paese non rientrante fra quelli a fiscalità privilegiata;
 - nei confronti di soggetti cosiddetti black-list dalle stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia, indipendentemente dalla circostanza che la stabile organizzazione sia ubicata, o meno, in un Paese black-list;
 - nei riguardi di stabili organizzazioni in Italia o all'estero nell'ipotesi in cui la casa-madre risulta effettivamente stabilita in un Paese black-list, nel qual caso occorre verificare i rapporti intrattenuti con le stabili organizzazioni per individuare quali di queste hanno la casa-madre in un Paese black-list o a fiscalità privilegiata.

Per quanto attiene alla *soglia minima di comunicazione* pari a € 10.000,00, si ritiene utile precisare che tale entità si riferisce al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

Ne deriva, di conseguenza, che tale limite si deve considerare non per singola operazione, ma come ammontare complessivo annuo e, quindi, in concreto, l'onere di porre in essere l'adempimento in argomento diventa operativo solamente dopo aver superato il limite di € 10.000,00 di valore complessivo di operazioni.

Nella comunicazione in esame devono essere indicate:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese;

- gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute;
- le importazioni e le esportazioni.

Inoltre:

- devono essere inserite anche le prestazioni di servizi da e verso operatori “stabiliti” in Paesi black-list, anche se non rilevanti ai fini Iva per mancanza del requisito della territorialità;
- rimangono escluse dall’obbligo le cessioni/acquisti di beni “estero su estero” per le quali non si realizza il presupposto della territorialità in Italia. Non devono essere inseriti, conseguentemente, gli acquisti di carburante presso distributori situati in un Paesi black-list, in quanto si tratta di acquisti di beni esclusi da Iva per carenza del presupposto territoriale;
- non devono essere nemmeno segnalati gli acquisti di beni e servizi e le cessioni e prestazioni effettuate che sono considerate escluse per carenza del requisito soggettivo o di quello oggettivo ai fini Iva.

Nuovi esoneri dall’obbligo di invio dello spesometro relativo all’anno 2015

Con il provvedimento 6 aprile 2016, l’Agenzia delle entrate nell’apportare variazioni ai precedenti provvedimenti 2 agosto 2013 e 31 marzo 2015, riguardanti sia la definizione delle modalità tecniche, sia dei termini inerenti allo spesometro o, meglio, alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, ha stabilito che, per l’anno 2015, si devono ritenere esonerati dall’adempimento:

- *gli enti pubblici*, di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 196/2009;
- *le agenzie di viaggio e turismo*, di cui all’art. 74-ter del decreto Iva, per operazioni attive di entità superiore ad € 3.600,00 al lordo dell’Iva;
- *i commercianti al dettaglio*, di cui all’art. 22 del decreto Iva, per operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000,00, al netto dell’Iva.

Ai fini procedurali, infatti, è stato deciso dall’Amministrazione finanziaria, a seguito di specifiche richieste formulate dai commercianti al dettaglio e dalle pubbliche amministrazioni, di limitare anche per l’anno di adempimento “2015” l’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva.

In particolare, dopo l’entrata a regime della fattura elettronica Pa e l’introduzione dello split payment (operata dalla legge di Stabilità 2015), è stato opportuno escludere, anche per il 2015, la pubblica amministrazione dall’invio dello spesometro.

Inoltre, si rammenta che, in relazione a un’altra semplificazione prevista in via sperimentale per l’anno 2016 dalla legge di Stabilità, si devono ritenere esclusi dallo spesometro anche i soggetti tenuti a trasmettere i dati e le informazioni relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria.

In concreto, l’esclusione dagli obblighi della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva-imposta sul valore aggiunto, si rende operativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per quelle autonome, considerando collocata tale previsione in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria.

In particolare, l’obiettivo esplicito è di proseguire sulla strada aperta con l’adozione della fatturazione elettronica prima e con l’introduzione successiva dello *split payment*, in modo da continuare nello sfortimento e nella riduzione delle incombenze che gravano sugli enti pubblici.

Per i soggetti che operano al dettaglio e per gli operatori turistici (di cui agli artt. 22 e 74-ter del decreto Iva) viene confermato che non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000,00, al netto dell’Iva, effettuate nel 2015. In pratica, viene accordato viene l’esonero anche per il 2015 limitatamente alle operazioni attive (fatture) di importo unitario inferiore a € 3.000,00, al netto dell’Iva, al fine di andare “incontro alle esigenze e dalle difficoltà segnalate dagli operatori del settore”.